

del 28 settembre 2022

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 15 del mese di settembre dell'anno duemilaventidue (15/09/2022), alle ore 20.30, si è riunita in seconda convocazione in videoconferenza online sulla piattaforma zoom a seguito dell'avviso di convocazione, l'assemblea dell'Associazione "Progetto Pienessere APS" per l'approvazione del nuovo Statuto che è stato, parimenti, trasmesso a tutti i soci, invitati a partecipare, alla luce delle modifiche ulteriormente richieste dal RUNTS rispetto allo Statuto già approvato con assemblea in data 28/06/2022

Sono presenti i Consiglieri nelle persone dei signori:

- Marinella Visconti;
- Federica Gonzati;

e numero 38 (trentotto) associati, personalmente o per delega su un totale di 50 (cinquanta), in presenza o collegati in via telematica, nelle persone dei Signori:

Marinella Visconti

Alberto Borghese delega Marinella Visconti

Solange Farruggio

Elisa Manavella delega Solange Farruggio

Federica Gonzati

Elisabetta Orioli delega Federica Gonzati

Monia Talenti

Monica Balzani delega Monia Talenti

Emanuela Marcucci

Sonia Giorgi delega Emanuela Marcucci

Elena Cristalli

Gianni Vitello delega Elena Cristalli

Eleonora Capovilla

Serena Caloi delega Eleonora Capovilla

Valentina Prina

Maria Broglia delega Valentina Prina

Lorenza Corti

Donatella Mondino delega Lorenza Corti

Sanda Stojkovic

Nicoletta Brambilla delega Sanda Stojkovic

Paola Misoscia

Davide Prella delega Paola Misoscia

Loredana Toro

Cecilia Trombetta delega Loredana Toro

Rosanna Massari

Roberta Liopi delega Rosanna Massari

Mara Malavasi

Lucia Bazzo delega Mara Malavasi

Sofia Pasqua

Federica Moliani delega Sofia Pasqua

Elisabetta Gabriele

Elisa Carboni delega Elisabetta Gabriele

Sara Di Fazio

Sabrina Labignan delega Sara Di Fazio

Manuela Fontana

Ilaria L'aurora

Cristina Fabriani

Rosy Tatalo

tutti in regola con la quota associativa per l'anno in corso ed iscritti nel Libro dei Soci.

Assume la presidenza la Sig.ra Marinella Visconti e, constatata la presenza dei membri del Consiglio Direttivo e del numero di soci necessario a deliberare in seconda convocazione, dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1. Modifiche Statutarie;
2. Varie ed eventuali,

Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina Segretario la signora Solange Farruggio.

Si passa quindi alla presentazione del nuovo Statuto trasmesso a mezzo mail a tutti i soci per consentire loro il tempo di visionarlo ed analizzarlo.

Il Presidente spiega l'entrata nel RUNTS dell'Associazione Progetto Pienessere e la necessità della modifica dello Statuto per avere i requisiti per rientrare nella categoria di associazione di promozione sociale che effettivamente è Progetto Pienessere.

Sia passa alla veloce lettura e scorsa dello Statuto per chiarirne i punti ai presenti.

Terminata la presentazione si lascia la parola ai presenti che di fatto ringraziano l'Associazione per l'attività profusa sino ad ora.

Dopo ulteriori chiarimenti forniti dall'Organo amministrativo e chiariti alcuni aspetti del nuovo Statuto Sociale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione "Progetto Pienessere APS", con sede in con sede in Como, Via Auguadri n. 22, codice fiscale 95136600137;
2. Di conferire mandato al Presidente dell'Associazione Sig.ra Marinella Visconti di compiere tutti gli atti connessi all'approvazione del nuovo Statuto, ivi comprese la registrazione del nuovo Statuto c/o l'Ufficio del Registro e le denunce agli Organi preposti e di competenza, nonché di apportare ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per l'iscrizione al Runts. Il tutto con promessa di rato e valido.
3. Di allegare al presente verbale copia del nuovo Statuto come sopra approvato affinché ne costituisca parte integrante ed essenziale.

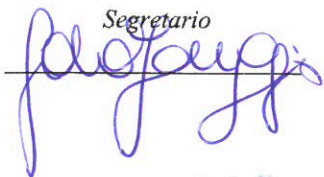
Conclusa la votazione in merito ai punti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo preso la parola sul punto 2), la riunione è sciolta alle ore 21.30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Como, li 15/09/2022.

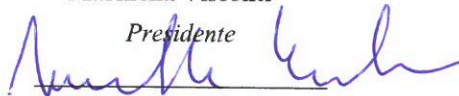
Solange Farruggio

Segretario



Marinella Visconti

Presidente



TS.
 TOTALE

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
 a data del timbro a calendario posto a lato
 Atti Privati Serie 3 N.
 Liquidati € 2

3239

Per il Direttore
 Il Delegato incaricato
 Enzo Lonzi

Otto entrate alle nuove
 Statuto art 117/2017

STATUTO
ASSOCIAZIONE PROGETTO PIENESSERE APS

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE PROGETTO PIENESSERE APS" conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni del codice civile che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Como, ma potrà avere sedi secondarie presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali in altri luoghi. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Como (CO) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 – SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione si ispira ai valori ed agli ideali delle antiche tradizioni spirituali per lo sviluppo delle qualità dell'essere. L'associazione mira al miglioramento e allo sviluppo della persona umana. L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, inoltre è contraria ad ogni forma di discriminazione, comprese quelle basate sul censo, la religione, l'origine etnica ed il genere di appartenenza.

L'associazione intende esplorare il modo in cui pratiche di consapevolezza provenienti da tali antiche tradizioni possano sostenere il benessere degli operatori della salute e della relazione.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 3, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, l'Associazione è orientata a realizzare le seguenti attività:

- promuovere il coltivare gli aspetti trascendentali della coscienza che portano in quel campo in cui nessuno subisce l'altro e da cui nasce lo scambio attraverso atti di gentilezza che rendono possibile relazionarsi nella maniera più elevata possibile, moltiplicando le opportunità;
- contribuire all'integrazione delle antiche tradizioni spirituali nel mondo occidentale contemporaneo;
- promuovere l'approfondimento del dialogo fra pensiero orientale e occidentale con un approccio aperto;
- generare campi di contenimento Psico-Spirituali permeati dalle energie del Cuore e sostenuti dalla mente subliminale dove l'approccio contemplativo onora la natura processuale del sé evidenziando la relazione Essere a Essere in connessione con la Sorgente;

realizzarli.

2. Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
3. E' ammessa l'adesione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla stessa. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione. E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro socio, delegato dal Consiglio stesso, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.
6. Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Le associazioni senza scopo di lucro ed Enti del Terzo Settore che intendano diventare soci dell'associazione dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.
9. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
10. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
3. Ciascun socio che non partecipi all'amministrazione ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Il socio ha diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del socio o dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni Associato in regola con i requisiti richiesti ha diritto ad un solo voto in assemblea.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Potranno prendere parte alle assemblee della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Le Assemblee si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 10 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, come sopra indicato.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per le modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea straordinaria.
4. Per l'Assemblea straordinaria di delibera dello scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno 8 (otto) giorni prima, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica,

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- rigetta le domande degli aspiranti associati.

3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

7. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 16 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione può nominare l'organo di controllo, il collegio sindacale o il revisore o il sindaco unico nei casi consentiti dalla legge.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.
Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolte pubbliche di fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

ARTICOLO 22 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

Da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. L'assemblea straordinaria che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa delibera dell'Assemblea degli Associati e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 25 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

